



S. Spirito - Fondazione Montel

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

REV. 03

2017 - 2019

**(ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.
150)**

Elenco cronologico deliberazione di approvazione:

Rev.	Oggetto	Provvedimento
003	Piano triennale per la trasparenza e l'integrità (2017-2019)	Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 dd. 30/01/2017
002	Piano triennale per la trasparenza e l'integrità (2016-2018)	Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 dd. 29/01/2016
001	Piano triennale per la trasparenza e l'integrità (2015-2017)	Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 dd. 30/04/2015
000	Piano triennale per la trasparenza e l'integrità (2014-2016)	Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 dd. 24/01/2014

SOMMARIO

Premessa	4
Definizioni	6
Obiettivi del programma	7
Figure coinvolte.....	7
Il Responsabile della trasparenza	8
Procedimento di elaborazione e di adozione del Programma	8
Coinvolgimento degli stakeholder	9
Le modalità di pubblicazione dei dati	9
Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione	10
Iniziative di comunicazione della trasparenza.....	13
Comunicazione interna e formazione	13
Accesso civico	13
Posta elettronica certificata (PEC)	14
Aggiornamento e pubblicazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità	14
Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza	18
APPENDICE NORMATIVA.....	21

Allegati:

Allegato 1 - Fasi e soggetti responsabili

Allegato 2 - Processo di attuazione del programma

Premessa

Le recenti e numerose modifiche normative nell'ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione impongono alle Pubbliche Amministrazioni la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma anche più moderna e performante.

L'articolo 1 del Decreto Legislativo 33 del 15 marzo 2013 dà una precisa definizione della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche", ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale non comprimibile in sede locale, e inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa nazionale e internazionale. Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere ai documenti amministrativi che lo coinvolgono, così come previsto dalla Legge n. 241/1990, ci sono precisi doveri posti in capo alle pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività la totalità delle informazioni su organizzazione e attività erogate.

Il D.Lgs. 33 del 15 marzo 2013 introduce il diritto di accesso civico, sancendo il principio che l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Il decreto, tra l'altro, assegna definitivamente anche alle pubbliche amministrazioni locali l'obbligo di predisporre il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" adottato dall'organo di indirizzo politico amministrativo, da aggiornarsi annualmente, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti, allo scopo di individuare concrete azioni e iniziative finalizzate a garantire:

- un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità'.

Il programma contiene:

- gli obiettivi che l'ente si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza;
- le finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della legalità;
- gli "stakeholder" interni ed esterni interessati agli interventi previsti;
- i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica.

Il Programma triennale della trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di performance e di prevenzione della corruzione. Le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti. La pubblicizzazione dei dati relativi alle performance sui siti delle

amministrazioni rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita. È quindi il concetto stesso di performance che richiede l'implementazione di un sistema volto a garantire effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire delle amministrazioni.

Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale della trasparenza sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano delle performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti dall'Ente.

La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

Il Programma, come previsto dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, è approvato unitamente al Piano Triennale per la Prevenzione delle Corruzione, con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi; pertanto al fine di consentire la consultazione preventiva la bozza del Piano è pubblicata sul sito web istituzione.

L'aggiornamento del Programma Triennale per l'integrità e la trasparenza 2017-2019, con riferimento all'annualità 2017, rappresenta dunque l'occasione non soltanto per adeguare lo stesso alle ultime disposizioni normative, ma anche per garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance, in un'ottica di superamento della logica del mero adempimento normativo a favore della diffusione della cultura dell'integrità e della promozione della legalità.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione ed affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta al fenomeno della corruzione, come previsto dalla Legge 190/2012.

Questo documento, redatto ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 33/2013 e s.m. nonché dalla Legge Regionale del 29 ottobre 2014 n. 10, indica le principali azioni e le linee di intervento che il Consiglio di Amministrazione intende seguire nell'arco del triennio 2017-2019 in tema di trasparenza.

Definizioni

Trasparenza – ai fini del presente documento per trasparenza si intende la accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto della organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione.

Integrità – ai fini del presente documento per integrità si intende il dovere, da parte dei cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempiere alle stesse “con disciplina e onore” (art. 54, comma 2, della Costituzione). La trasparenza, attuata mediante la pubblicazione di dati riguardanti l'Amministrazione, permette di prevenire e, eventualmente, di svelare situazioni in cui possono annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi.

Obiettivi del programma

Attraverso il Programma triennale per la trasparenza e la sua concreta attuazione, l'A.P.S.P. intende realizzare i seguenti obiettivi:

- un adeguato livello di trasparenza, intesa quale “**accessibilità totale delle informazioni** concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Amministrazione”, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse;
- la legalità e lo sviluppo della **cultura dell'integrità**;
- la piena attuazione del **diritto alla conoscibilità** consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente;
- il libero esercizio dell’**accesso civico**” quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati

Il Programma triennale per la trasparenza definisce le misure, i modi e le iniziative diretti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza sono specificate le modalità, i tempi di attuazione e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative programmate.

Figure coinvolte

Di seguito, si descrivono le funzioni ed i ruoli degli attori, interni all'Amministrazione, che partecipano, a vario titolo e con diverse responsabilità, al processo di formazione, adozione e attuazione del presente Programma:

- **L'Organo di indirizzo politico** approva annualmente il Programma Triennale della Trasparenza e della Integrità ed i relativi aggiornamenti;
- **Responsabile della Trasparenza** ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma Triennale. A tal fine, promuove e cura il coinvolgimento e si avvale del contributo di tutte le Aree dell'ente.
- **Revisore dei conti** (non essendo dotato di OIV), esercita un'attività di impulso, nei confronti dell'Amministrazione e del Responsabile della trasparenza per l'elaborazione del programma;
- I **Responsabili di Area** dell'ente sono responsabili dei dati e delle informazioni fornite per l'individuazione dei contenuti del Programma e dell'attuazione di quanto in esso previsto;
- I **Responsabili dei Servizi** sono responsabili dell'attuazione del Programma per la parte di loro competenza; collaborano per la realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
- I **dipendenti** hanno il dovere di osservare tutte le misure previste dal Programma

Il Responsabile della trasparenza

In base a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs. 33/2013, il Responsabile della trasparenza è stato individuato nel Responsabile per la prevenzione della corruzione. Incaricato di tale funzione è il Direttore Generale dott. Giovanni Bertoldi.

La nomina è conforme anche a quanto stabilito nella L.R. 10/2014.

I compiti del Responsabile per la trasparenza sono i seguenti:

- provvede **all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza;**
- svolge un'attività di **controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione** previsti dalla normativa vigente, assicurandone la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando i casi di mancato o ritardato inadempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esercita gli ulteriori compiti di **coordinamento e verifica necessari a garantire l'applicazione delle disposizioni regionali e statali** (ove applicabili) in materia di trasparenza; in particolare fornisce le indicazioni ai diversi responsabili individuati (vedi allegato 1) che, in base al piano della trasparenza, sono tenuti a garantire la pubblicazione dei dati di rispettiva competenza, e verifica l'effettivo adempimento nei tempi previsti;
- di segnalare, secondo quanto previsto dalla normativa, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il Responsabile per la trasparenza **assicura l'esercizio dell'istituto dell'accesso civico**, secondo le modalità previste dalla normativa.

Procedimento di elaborazione e di adozione del Programma

La trasparenza costituisce un obiettivo all'interno delle aree strategiche definite nelle linee di mandato del Direttore Generale, strettamente correlata alla prevenzione della corruzione, nonché alla performance organizzativa dell'Ente.

La rappresentazione delle fasi e dei soggetti responsabili è illustrata nell'allegato 1 al presente Programma (Fasi e soggetti responsabili). Il Direttore Generale è individuato quale "Responsabile della trasparenza" con il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma triennale della trasparenza. A tal fine, il Direttore Generale promuove e cura il coinvolgimento dei settori dell'Ente. Egli si avvale, in particolare, del supporto del Servizio Qualità, Innovazione e Formazione.

Il Nucleo di Valutazione verifica l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità. Ai Responsabili dell'A.P.S.P. competono la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del Programma e l'attuazione delle relative previsioni. In particolare, il Consiglio di Amministrazione approva annualmente il Programma triennale della trasparenza e della integrità e i relativi aggiornamenti.

Coinvolgimento degli stakeholder

Si identificano i seguenti stakeholder con particolare interesse rispetto alla trasparenza e integrità, e le azioni di coinvolgimento relativi, a cura dell'Amministrazione;

- **ospiti e familiari:** si coinvolgerà il Comitato Familiari Ospiti. Si proporrà in almeno una riunione all'anno uno specifico oggetto di discussione relativo alla trasparenza, sia in riferimento alle informazioni di interesse sul sito istituzionale che, più in generale, sulle informazioni a disposizione dell'utenza;
- **personale:** si coinvolgerà la rappresentanza dei lavoratori. Si proporrà in almeno una riunione all'anno uno specifico oggetto di discussione relativo alla trasparenza, sia in riferimento alle informazioni di interesse sul sito istituzione che su eventuali iniziative sull'integrità;
- **volontariato:** si coinvolgerà i volontari dell'A.P.S.P. mediante la proposta, nel corso di una delle riunioni organizzative, di uno specifico oggetto di discussione relativo alla trasparenza, sia in riferimento alle informazioni di interesse sul sito istituzionale che su eventuali iniziative sulla integrità.

La partecipazione degli stakeholder è necessaria sia a supporto dell'elaborazione della strategia dell'A.P.S.P., sia in fase di controllo degli effetti che la stessa ha prodotto.

Le modalità di pubblicazione dei dati

Attraverso la rete internet le Pubbliche Amministrazioni possono garantire, con il mezzo più diretto e accessibile, un'informazione trasparente ed esauriente, promuovere nuove relazioni con i cittadini/utenti, le imprese e le altre Pubbliche Amministrazione, pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale.

Sulla base dell'attuale vigente normativa, ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito/portale dell'A.P.S.P. (www.apsp-pergine.it) è realizzata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente, concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ente.

I dati, che sono inseriti all'interno del sito/portale istituzionale, sono suddivisi in sezioni e sottosezioni.

Il Responsabile della trasparenza individua per ogni sezione il responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento dei dati e il responsabile della pubblicazione; i medesimi sono tenuti ad un esame dei dati assicurandone la disponibilità secondo la tempistica indicata e garantendo il tempestivo aggiornamento.

La pubblicazione on line dovrà essere effettuata in coerenza con quanto riportato nel decreto legislativo n. 33/2013 e nelle "Linee per la pubblicazione dei siti web delle pubbliche amministrazioni" edizioni 2011 e 2012, in particolare con le indicazioni relative ai seguenti argomenti:

- trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;
- aggiornamento e visibilità dei contenuti;

- accessibilità e usabilità;
- classificazione e semantica;
- qualità delle informazioni;
- dati aperti e riutilizzo.

Al fine di favorire il riuso e l'elaborazione delle informazioni e dei dati pubblicati sul sito web dell'A.P.S.P. ed aumentare la qualità, l'Amministrazione si impegna a:

- a. *organizzare la sezione "Amministrazione Trasparente"* in modo che i contenuti siano strutturati in coerenza con le indicazioni contenute dal D.Lgs. 33/2013, dalla L.R. 10/2014 e nella delibera della CIVIT nr. 50/2013 e della L.R. 10/2014;
- b. **garantire la tempestività della pubblicazione delle informazioni** e dei dati e la trasparenza dei criteri di validità: ogni contenuto informativo dovrà essere corredato dalla storia delle revisione, con indicazione della data di riferimento;
- c. garantire all'interno della sezione del sito dedicata alla trasparenza la **possibilità agli utenti di fornire feedback e valutazioni relativi alla qualità delle informazioni pubblicate**, in termini di precisione, correttezza, completezza e tempestività. Tale modalità è diretta a coinvolgere gli utenti/clienti nell'attività dell'A.P.S.P., aiutare l'Amministrazione nel compito di garantire la qualità delle informazioni rilevanti per gli utenti, grazie al controllo diffuso da parti di questi ultimi, e diffondere la consapevolezza della disponibilità dell'Amministrazione.

Il Responsabile della trasparenza costituisce il referente non solo del procedimento di formazione, adozione e attuazione del Programma, ma dell'intero processo di realizzazione di tutte le iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Ovviamente ciò non incide sulla responsabilità di ciascun singolo Responsabile competente per materia in merito agli oneri di pubblicazione e di trasparenza.

Il portale, riorganizzato nel corso del 2014, ed adeguato alla struttura prevista nel D.Lgs. 33/2013, della L.R. 10/2014 nella Delibera n. 50/2013 dell'ANAC e della L.R. 10/2014, viene costantemente sottoposto ad azioni di aggiornamento/implementazione/adeguamento anche alla luce delle continue novità nel panorama normativo italiano che richiedono la pubblicazione di informazioni e di dati ulteriori, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, rispetto a quelli originariamente previsti nella normativa sulla trasparenza.

Con il principale obiettivo del miglioramento continuo della trasparenza e della qualità delle informazioni pubblicate on-line, viene effettuata una costante analisi e un continuo monitoraggio del portale attraverso il sito "La Bussola della Trasparenza" del Ministero per la Pubblica Amministrazione. "La Bussola della Trasparenza", diventata, soprattutto dopo l'approvazione del decreto legislativo n. 33/2013, uno strumento di supporto indispensabile per monitorare in tempo reale la conformità ai diversi obblighi di pubblicazione e dunque il grado di trasparenza raggiunto dal proprio portale istituzionale, ha, nel corso dell'anno 2015 completamente validato l'aderenza del sito web dell'A.P.S.P. ai nuovi adempimenti normativi.

Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

I dati, le informazioni e i documenti sono pubblicati e visibili per 5 anni, che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti, così come stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. n. 33 e dalla L.R. 10/2014.

Tuttavia, sono fatti salvi i diversi termini previsti dall'art. 14, c. 2, e dall'art. 15, c. 4, del D.Lgs. n. 33/2013 in relazione ai dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico e i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, da pubblicare entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico.

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente", fatti salvi gli accorgimenti in materia di tutela dei dati personali nonché l'eccezione prevista in relazione ai dati di cui all'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, che, per espressa previsione di legge, non debbono essere riportati nella sezione di archivio.

Il Garante per la protezione dei dati personale, con le nuove "Linee Guida" approvate a maggio 2014, è intervenuto anche sul tema della durata dell'obbligo di pubblicazione, ricordando come le deroghe espressamente previste alla predetta durata temporale quinquennale siano di tre tipi: nel caso in cui gli atti producono ancora i loro effetti alla scadenza dei cinque anni; per alcuni dati e informazioni riguardanti i "titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o di esercizio di poteri di indirizzo politico di livello statale regionale e locale" e i "titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza" che devono rimanere pubblicati online per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico; nel caso in cui siano previsti "diversi termini" dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Il Codice non prevede termini espliciti e richiede espressamente che i dati personali debbano essere "conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati" e che l'interessato abbia diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali "di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati". Il Garante ritiene, quindi, che laddove atti, documenti ed informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria per finalità di trasparenza, contengano dati personali, questi ultimi devono essere oscurati, anche prima del termine di cinque anni, quando sono stati raggiunti gli scopi per i quali essi sono stati resi pubblici e gli atti stessi hanno prodotto i loro effetti.

Relativamente alle sezioni del sito di archivio, collocate nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente", le "Linee guida" specificano come i documenti possono essere trasferiti all'interno delle suddette sezioni anche prima della scadenza del termine di cui all'art. 8, comma 3. I soggetti tenuti agli obblighi di pubblicazione devono quindi conservare e mettere a disposizione i documenti, le informazioni e i dati all'interno della sezione di archivio dei siti web, eventualmente anche prima che sia terminato il periodo di pubblicazione. Di conseguenza, per attuare le esigenze sottese alla prevista ipotesi di consultabilità di atti e documenti contenuti nella sezione archivio, non è giustificato consentire l'accesso online libero e incondizionato alla consultazione di atti e documenti contenenti informazioni personali, specie se aventi natura sensibile, senza applicare criteri selettivi al di fuori dei casi espressamente previsti.

E' necessario, quindi, rendere disponibile la documentazione contenuta nelle sezioni di archivio individuando le condizioni di accesso e selezionando, anche preliminarmente, le informazioni da rendere consultabili. Le informazioni personali contenute in atti e documenti devono essere reperibili nelle sezioni di archivio esclusivamente mediante modalità che ne garantiscono la "semplicità di consultazione" e la "facile accessibilità" (art. 6 del D.Lgs. n. 33/2013); in alternativa, è comunque possibile la libera consultazione da parte di chiunque della sezione di archivio a condizione che i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza adottino opportune

misure a tutela degli interessati rendendo anonimi i dati personali contenuti nella documentazione inserita in archivio. Infine, è bene specificare che i dati e le informazioni concernenti la situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici non devono essere trasferiti nelle sezioni di archivio dei siti web istituzionali alla scadenza del termine di pubblicazione (art. 14, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013).

Trattamento di dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi per finalità di pubblicità e trasparenza

Tutte le modifiche legislative accorse negli ultimi anni in materia di pubblicità e trasparenza della pubblica amministrazione hanno reso necessario un intervento del Garante della privacy diretto ad assicurare l'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali, soprattutto in riferimento all'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web.

Le nuove "Linee guida", approvate con la deliberazione del 15 maggio 2014, n. 243, hanno lo scopo di definire un quadro unitario di misure ed accorgimenti volti ad individuare opportune cautele che i soggetti pubblici e gli altri soggetti destinatari delle norme vigenti sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa. Il nuovo provvedimento sostituisce le precedenti Linee guida del 2 marzo 2011.

Gli obblighi di pubblicazione online di dati per finalità di trasparenza sono quelli indicati nel D.Lgs. n. 33/2013, nella L.R. 10/2014 e nella normativa vigente in materia ed hanno ad oggetto le "informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Indipendentemente dalla finalità perseguita, se la pubblicazione online di dati, informazioni e documenti comporta il trattamento di dati personali, le esigenze di pubblicità e trasparenza devono conciliare con i diritti e le libertà fondamentali e con la dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, come disposto dall'art. 2 del Codice della privacy.

Il presente Programma è perciò stato elaborato nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati, in particolare:

- i dati pubblicati e i modi di pubblicazione sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle disposizioni della legge;
- i dati sensibili vengono divulgati in forma anonima e in forma aggregata.

Iniziative di comunicazione della trasparenza

Le principali iniziative e strumenti di comunicazione per favorire la trasparenza sui servizi e le azioni dall'A.P.S.P. nei confronti dei cittadini/utenti, di enti, di associazioni sono i seguenti:

- il sito web aziendale e la carta dei servizi: forniscono informazioni sull'organizzazione dell'A.P.S.P., sui servizi offerti e sulle modalità di accesso ad essi;
- indagini di customer satisfaction: indagini volte a verificare e valutare la qualità dei servizi "dal punto di vista dell'utente";
- il Bilancio sociale e di missione: costituisce lo strumento privilegiato per dare concreta attuazione all'impegno dell'A.P.S.P.;
- servizi di comunicazione interna ed esterna (URP): accessibilità tramite telefono, e-mail o fax per necessità di informazioni o per accesso ai servizi.

Comunicazione interna e formazione

Oltre alla diffusione del Programma, all'illustrazione della sezione "Amministrazione trasparente" il Responsabile della Trasparenza favorirà la diffusione della cultura della trasparenza e dell'integrità e della conoscenza della normativa in materia con apposite attività formative rivolte al personale.

Accesso civico

Il Decreto Legislativo n. 33 del 2013 all'art. 5 introduce nel nostro ordinamento il diritto di accesso civico, diretta conseguenza dell'obbligo in capo all'amministrazione di pubblicare i propri dati, documenti e informazioni. Si configura, pertanto, come uno strumento di garanzia dei diritti di conoscenza e uso dei dati, definiti dalla norma. Il C.d.A. è fermamente impegnato nella completa ed esaustiva pubblicazione di tutti i dati e informazioni che la norma richiede siano pubblicati sul proprio sito/portale, nel caso in cui un cittadino rilevasse la mancata pubblicazione di uno o più dati, di seguito sono riportate le modalità attraverso le quali esercitare il diritto di accesso civico. Il diritto di accesso può essere esercitato da chiunque ed esercita mediante richiesta scritta in carta semplice, presentata al protocollo dell'ente e indirizzata al Responsabile della trasparenza. La richiesta:

- non è soggetta a requisiti di legittimazione soggettiva, non è motivata ed è esente da spese;
- è rivolta al responsabile della trasparenza presso la singola amministrazione;
- se fondata, deve essere esaudita mediante la pubblicazione del dato in questione e la comunicazione al richiedente o del dato stesso o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto, perentoriamente entro trenta giorni;
- se la risposta manca o ritarda (oltre la scadenza del termine di 30 giorni), la richiesta può essere inoltrata al titolare dei poteri sostitutivi (art. 2, comma 9-bis, legge n. 241 del 1990).

Se il dato fosse già stato pubblicato prima della richiesta, verrà comunicato da parte dell'Ufficio responsabile o dal Responsabile della trasparenza il solo collegamento ipertestuale alla pagina del sito in questione.

L'A.P.S.P. ha previsto due modalità di formulazione della richiesta:

- mediante posta elettronica al Responsabile della trasparenza (ha infatti attivato una apposita casella di posta elettronica accessocivico@apsp-pergine.it);
- mediante compilazione di apposito modulo (scaricabile nella sezione "Altri contenuti – accesso civico" o richiedendolo all'U.R.P.).

Esclusioni e limiti all'accesso civico (art. 5-bis D.Lgs. 33/2013)

L'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici o di interessi privati (es. la protezione dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza, gli interesse economici e commerciali di una persona fisica o giuridica).

Tutela dell'accesso civico

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Posta elettronica certificata (PEC)

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente la documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna.

Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad utilizzare la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati (imprese, professionisti, cittadini) che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

L'A.P.S.P. ha applicato le disposizione del D.P.R. 68/2005 dotandosi di indirizzo di posta elettronica certificata.

L'indirizzo PEC dell'A.P.SP. è amministrazione@pec.apsp-pergine.it

L'indirizzo sopra riportato è visitabile sul sito istituzionale dell'A.P.SP. (www.apsp-pergine.it).

Aggiornamento e pubblicazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Aggiornamento

Il Programma viene adottato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione; l'aggiornamento avviene annualmente entro il 31 gennaio.

Il Programma triennale viene conservato e reso accessibile nella sezione del sito "Amministrazione Trasparente" dedicata al Programma e raggiungibile attraverso il percorso: Amministrazione Trasparente > Disposizioni Generali > Programma per la trasparenza e l'integrità.

Fermo restando l'aggiornamento annuale del Programma, i contenuti saranno oggetto di costante adeguamento in occasione del verificarsi di eventi che richiederanno l'aggiornamento dei dati, delle

informazioni e dei documenti attualmente oggetto di pubblicazione e ciò, in particolare, anche in osservanza a future disposizioni legislative che imporranno agli Enti Locali ulteriori specifici adempimenti.

Pubblicazione

Al Programma viene dedicata specifica collocazione all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto la voce "Disposizioni generali" come previsto all'art.10, comma 8 lett. a) del D.Lgs. 33/2013, dalla L.R. 10/2014 e dalla Delibera CIVIT n. 50/2013.

La sezione conterrà, nell'ordine, le integrali versioni annuali del Programma, le relative deliberazioni approvative ed ogni altra documentazione, informazione od avvertenza ritenuta utile.

In piena sintonia con lo spirito della riforma, ispirata alla massima trasparenza dell'attività amministrativa, l'A.P.S.P. ha provveduto a pubblicare il presente programma in un formato aperto, il PDF.

PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2017 – 2019

L'Amministrazione nel corso del biennio 2017 e 2018 dedicherà attenzione alla manutenzione ed integrazione dei dati pubblicati ovvero alla pubblicazione di nuove informazioni previste dalle norme o da necessità derivanti da indagini e/o indicazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione.

Attenzione particolare verrà dedicata, come nell'annualità precedente, oltre alla pubblicazione dei dati e delle informazioni richiesti dalla normativa, anche alla qualità degli stessi. Qualità dei dati che l'Amministrazione cercherà di continuare a garantire attraverso il rispetto dei tre parametri fondamentali della *completezza*, dell'*aggiornamento* e dell'*apertura del formato*.

La verifica della **completezza** dei dati pubblicati, anche nel corso del triennio 2017-2019, verrà effettuata sia con riferimento al contenuto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, sia con riferimento agli uffici interni in cui l'amministrazione risulta articolata, con l'obiettivo di garantire la pubblicazione della totalità dei dati oggetto degli obblighi di pubblicazione.

La verifica per quanto attiene l'**aggiornamento** delle informazioni pubblicate costituirà, nel corso degli anni prossimi, una parte rilevante dell'attività dei vari uffici dell'A.P.S.P. coinvolti nell'adempimento degli obblighi di trasparenza, sia sul versante delle informazioni il cui aggiornamento va curato annualmente, sia per quelle che necessitano per previsione normativa di essere aggiornate trimestralmente o semestralmente, come infine di quelle che devono essere aggiornate tempestivamente. Il controllo sulla conformità al secondo parametro riguarda sia la data di aggiornamento della pagina web, presente in tutte le pagine di "Amministrazione trasparente" come richiesto anche dall'ANAC, sia chiaramente i dati pubblicati.

Per quanto riguarda il terzo parametro, l'Amministrazione si impegna a continuare a pubblicare i dati in **formato aperto**, a partire da quelli resi in formato tabellare contenuti nelle varie sezioni e sotto-sezioni dell'area del portale "Amministrazione Trasparente". Per ogni informazione pubblicata, in continuità con gli anni precedenti e in un'ottica di continuo e progressivo miglioramento, ogni singola area responsabile del dato pubblicato, provvederà a verificarne la qualità, l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

Sarà necessario tenere inoltre, in stretta considerazione, le nuove indicazioni provenienti dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi per finalità di pubblicità e trasparenza.

Le nuove "Linee guida", approvate con la deliberazione del 15 maggio 2014, n. 243, chiariscono infatti come gli obblighi di pubblicazione online di dati per finalità di trasparenza sono quelli indicati nel D.Lgs. n. 33/2013 e nella normativa vigente in materia ed hanno ad oggetto le "informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche". Indipendentemente dalla finalità perseguita, se la pubblicazione online di dati, informazioni e documenti comporta il trattamento di dati personali, le esigenze di pubblicità e trasparenza devono conciliare con i diritti e le libertà fondamentali e con la dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il nuovo provvedimento sostituisce le precedenti Linee guida del 2 marzo 2011.

Verrà inoltre costantemente monitorato il processo di validazione ottenuto dal portale "la Bussola della Trasparenza", messo a disposizione dal Ministero della Pubblica amministrazione, e riconosciuto dalla normativa quale strumento di verifica dell'adempimento da parte delle

amministrazioni pubbliche al Decreto Legislativo di riordino della disciplina della trasparenza e che finora ha indicato la perfetta aderenza del portale dell'A.P.S.P. agli obblighi normativi che si sono susseguiti nel tempo, fino a quelli attuali previsti dal D.Lgs. 33 (indicatori soddisfatti: 68 su 68).

La Bussola della Trasparenza, in linea con i principi dell'open government tesi a rafforzare trasparenza, partecipazione ed accountability, rappresenta un sistema che accompagna le amministrazioni nel percorso verso la "trasparenza totale" utilizzando strumenti che coniugano la trasparenza delle pubbliche amministrazioni con la partecipazione e la collaborazione dei cittadini e come tale a tutti accessibile (cittadini e amministrazioni). La Bussola assumerà perciò anche nel triennio 2016-2018 un ruolo rilevante nel misurare il livello di trasparenza dell'Amministrazione con riflessi importanti per quanto riguarda la prevenzione ed il contrasto alla corruzione.

Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno dell'immagine dell'amministrazione.

Si riporta di seguito il quadro sintetico relativo alle sanzioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.

Art. 15 – obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

Responsabilità a carico di dirigenti o funzionari

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO	SANZIONE
Omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 15, comma 2: <ul style="list-style-type: none">▪ estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato;▪ incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	In caso di pagamento del corrispettivo: <ul style="list-style-type: none">▪ responsabilità disciplinare;▪ applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta

Art. 46 – violazione degli obblighi di trasparenza – sanzioni

Responsabilità a carico del Responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO	SANZIONE
Inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa	<ul style="list-style-type: none">▪ Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale▪ Eventuale causa di responsabilità per danno dell'immagine della Pubblica Amministrazione▪ Valutazione ai fini della corresponsione:<ul style="list-style-type: none">○ della retribuzione accessoria di risultato
Mancata predisposizione del programma Triennale per la trasparenza e l'integrità	<ul style="list-style-type: none">▪ Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale▪ Eventuale causa di responsabilità per danno dell'immagine della Pubblica Amministrazione▪ Valutazione ai fini della corresponsione:<ul style="list-style-type: none">○ della retribuzione accessoria di risultato

Art. 47 – sanzione per casi specifici

Responsabilità a carico degli organi di indirizzo politico

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO	SANZIONE
<p>Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all'art. 14 riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico, con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico; ▪ titolarità di imprese; ▪ partecipazione azionarie, proprie, del coniuge e parenti entro il secondo grado di parentela; ▪ compensi cui dà diritto la carica 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile per la mancata comunicazione; ▪ Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet dell'amministrazione o degli organismi interessati
<p>Mancata predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale; ▪ Eventuale causa di responsabilità per danno dell'immagine della Pubblica Amministrazione ▪ Valutazione ai fini della corresponsione: <ul style="list-style-type: none"> ○ della retribuzione accessoria di risultato

Responsabilità a carico del Responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO	SANZIONE
<p>Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2, relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato di controllo pubblico e alle società con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ragione sociale; ▪ misura della partecipazione della Pubblica Amministrazione, durata dell'impegno e onere complessivo gravante sul bilancio della Pubblica Amministrazione; ▪ numero dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi; ▪ risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi; ▪ incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo. 	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione.</p>

Sanzioni a carico degli amministratori di società

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO	SANZIONE
Mancata comunicazione da parte degli amministratori societari ai propri soci pubblici dei dati relativi al proprio incarico, al relativo compenso e alle indennità di risultato percepite	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico degli amministratori societari

APPENDICE NORMATIVA

La principale fonte normativa per la stesura del programma è il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come recentemente modificato in alcuni suoi articoli dal Decreto - legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, insieme alla delibera n. 50/2013 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), avente ad oggetto "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" nonché alla Legge Regionale 29 ottobre 2014, n. 10 "Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

Le altre fonti di riferimento sono:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m., Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- D.lgs. 07/03/2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale", come successivamente modificato ed integrato;
- Decreto - legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (GU n. 144 del 24-6-2014) convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (G.U. 18/8/2014, n. 190);
- Decreto - legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (GU n.95 del 24-4-2014) convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n. 143);
- la delibera n. 105/2010 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), approvata nella seduta del 14 ottobre 2010, avente ad oggetto le "Linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità", che definiscono il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, a partire dall'indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione;
- 10 la delibera n. 2/2012 della CIVIT, approvata nella seduta del 5 gennaio 2012, avente ad oggetto le "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- la Delibera ANAC n. 10 del 21 gennaio 2015 "Individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013)" - GU Serie Generale n. 29 del 5-2-2015;
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 2 del 19/07/2013 avente ad oggetto: D.Lgs. n. 33 del 2013 – attuazione della trasparenza;
- la Circolare della Presidenza della Regione FVG, Segretariato Generale, n. 5 del 25/07/2013 avente ad oggetto: Amministrazione trasparente – L.R. 27/2012 articolo 12, commi da 26 a

41 - D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- le "Linee Guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" approvate con Deliberazione 15/05/2014, n. 243 del Garante per la protezione dei dati personali;
- le Linee guida per i siti web della PA del 29 luglio 2011, previste dalla direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, che prevedono che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l'"accessibilità totale" da parte del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici
- la "Bussola della Trasparenza dei Siti Web", iniziativa on-line del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per orientare e monitorare l'attuazione delle linee guida siti web nelle pubbliche amministrazioni;
- "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento", approvato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 9 settembre 2014 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 233 del 7 ottobre 2014;
- Regolamento dell'Anac in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del 15 luglio 2015 (data di pubblicazione nel sito internet dell'Autorità: 23 luglio 2015);
- L. R. (Regione Autonoma Trentino - Alto Adige) 29.10.2014 n.10 e s.m. recante "*Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori*".
- L. R. (Regione Autonoma Trentino - Alto Adige) 13.12.2012 n. 8, recante all'art.7 le disposizioni in materia di "Amministrazione aperta", successivamente modificata con L. R. TAA. 05.02.2013 n. 1 e L. R. 02.05.2013 n.3, in tema di trasparenza ed integrità (si veda circolare n. 3/EL/2013/BZ/di data 15.05.2013), e da ultima modificata dalla L.R. n.10/2014 di cui sopra.